

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE D'ORIGINE (DE.CO.) E PER LA TENUTA DEL REGISTRO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Gioia Tauro intende favorire la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali, quale strumento di promozione del territorio e della comunità.
2. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attribuzione e di certificazione della denominazione comunale d'origine (De.Co.), quale attestazione di qualità rilasciata dal Comune ai prodotti agro-alimentari tradizionali strettamente collegati con il territorio che certifica la rispondenza agli standard di produzione locali.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento:
 - per "prodotto tradizionale locale" si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di altri prodotti, ottenuto secondo procedure e tecniche che si sono rinsaldate nel tempo e che presenta caratteristiche tipiche che ne determinano l'originalità e la riconducibilità al contesto territoriale locale;
 - per "denominazione comunale d'origine (De.Co.)" si intende il riconoscimento ufficiale del comune ad un determinato prodotto tradizionale locale come patrimonio culturale tipico del territorio.

Art. 3 - Registro "De.Co."

1. È istituito il registro delle denominazioni comunali d'origine, cosiddetto registro "De.Co."
2. Il registro "De.Co." è un catalogo pubblico tenuto e aggiornato dal Comune in cui sono registrati i prodotti tradizionali locali che hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione comunale d'origine "De.Co."
3. Nel registro sono annotati i prodotti a denominazione comunale d'origine (De.Co.) e le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare l'attestazione De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione di cui al successivo art. 8. Per ogni prodotto sono altresì indicati gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che ha disposto la relativa iscrizione nel registro.

Art. 4 - Riconoscimento e logo "De.Co."

1. La "De.Co." è una attestazione di qualità rilasciata dal comune ad un prodotto agroalimentare strettamente collegato con il territorio che certifica la rispondenza agli standard di produzione locali, secondo il disciplinare di produzione di cui al successivo art. 8.
2. L'iscrizione nel registro "De.Co." può essere disposta per diverse categorie di prodotti tradizionali locali di cui si riporta il seguente elenco a carattere meramente indicativo:
 - carni;
 - pesci
 - formaggi;
 - piatti tipici;
 - olio alimentare
 - prodotti dell'orto e cereali
 -
3. I prodotti iscritti nel registro "De.Co." devono essere prodotti nell'ambito del territorio comunali e legati alla storia e alla cultura locale. Possono essere iscritti nel registro anche le specialità ottenute con gli ingredienti tipici locali e secondo la tradizione locale. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati.
4. Al fine di contraddistinguere i prodotti tradizionali locali che sono iscritti nel registro "De.Co." viene adottato un apposito logo identificativo, secondo il modello allegato al presente regolamento sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Il logo è di esclusiva proprietà comunale ed attesta l'iscrizione del prodotto nel registro di cui all'art. 3 del presente regolamento. Il logo può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel registro "De.Co." per quel determinato prodotto e può essere applicato sulle confezioni o sugli imballaggi del prodotto stesso e sul relativo materiale pubblicitario.
6. È vietato utilizzare il logo "De.Co." per prodotti non iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del presente regolamento. È altresì vietato l'utilizzo del logo "De.Co." da parte di imprese non iscritte nel relativo registro.

Art. 5 - Iscrizione nel registro "De.Co." dei prodotti tradizionali locali

1. Il rilascio dell'attestazione e la relativa iscrizione nel registro "De.Co." può essere disposta previa segnalazione da parte di chiunque vi abbia interesse, incluse le imprese che producono o commercializzano il prodotto, oppure d'ufficio, in esito ad apposite indagini conoscitive disposte dal comune o dalla commissione di cui all'art. 7 volte ad accertare l'esistenza sul territorio comunale di prodotti agro-alimentari tradizionali locali.
2. La commissione di cui all'art. 7, valutate le segnalazioni provenienti da terzi e le eventuali indagini conoscitive disposte d'ufficio, propone alla Giunta comunale l'iscrizione nel registro "De.Co." del prodotto tradizionale locale. La Giunta Comunale dispone l'iscrizione nel registro "De.Co." del prodotto tradizionale locale, sulla base della proposta espressa dalla commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento. Le deliberazioni di Giunta Comunale adottate in difformità dalla proposta della commissione dovranno essere opportunamente motivate.
3. Contestualmente al rilascio dell'attestazione "De.Co." e alla relativa iscrizione nel registro, viene anche approvato il relativo disciplinare di produzione di cui all'art. 8 del presente regolamento che deve indicare specificamente per ogni singolo prodotto tradizionale locale la rispondenza a determinati requisiti di qualità del processo di produzione.

Art. 6 - Procedura per l'iscrizione nel registro da parte delle imprese e per il rilascio dell'attestazione "De.Co."

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro "De.Co." le imprese aventi sede nel Comune che svolgono attività inerente alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti tradizionali locali. La stessa impresa può richiedere e ottenere l'iscrizione nel registro e la concessione all'utilizzo dell'attestazione "De.Co." anche per più di un prodotto.
2. Qualora la segnalazione di un prodotto tradizionale locale da iscrivere nel registro "De.Co." provenga da una delle imprese che producono o commercializzano il prodotto medesimo, viene disposta anche l'iscrizione dell'impresa, previa presentazione di apposita domanda, nel registro "De.Co."
2. L'istanza di iscrizione nel registro "De.Co." deve indicare le caratteristiche del prodotto, con riferimento alla qualità e al processo produttivo. In particolare, nell'istanza devono essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - la zona di produzione;
 - le caratteristiche del prodotto;
 - le tecniche di produzione e di preparazione;
 - gli ingredienti e le attrezzature utilizzate per la preparazione.
3. L'iscrizione nel registro "De.Co." presuppone il rispetto da parte dell'impresa del disciplinare di produzione di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. L'iscrizione dell'impresa nel registro De.Co. è disposta con provvedimento del responsabile del settore VI - SUAP, previo parere obbligatorio ma non vincolante della commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento. Le determinazioni adottate in difformità dal parere della commissione dovranno essere opportunamente motivate.
5. Il termine del procedimento è stabilito in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Il Responsabile del procedimento, individuato dal responsabile del settore VI, dovrà curare l'istruttoria dell'intera procedura, comprese le comunicazioni alle imprese richiedenti delle decisioni adottate.

Art. 7 - La Commissione per l'attribuzione della De.Co.

1. È istituita la Commissione comunale per l'attribuzione della De.Co.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del Settore VI e da:
 - un esperto del settore agro-alimentare locale designato e nominato dal Responsabile del settore VI
 - da 1 responsabile del settore V - Programmazione e gestione del Territorio
3. L'incarico di componente della commissione è gratuito.
4. Il responsabile del settore VI, convoca e presiede la commissione che decide a maggioranza dei componenti presenti. Per ogni seduta sarà redatto apposito verbale da parte di un dipendente appositamente incaricato.
5. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6. La Commissione:
 - dispone indagini conoscitive, anche avvalendosi di esperti, per accertare l'esistenza sul territorio comunale di prodotti agro-alimentari tradizionali locali;
 - propone alla Giunta comunale l'iscrizione di un determinato prodotto tradizionale locale nel registro "De.Co." di cui all'articolo 3 e il rilascio della relativa attestazione "De.Co.";
 - predispone i disciplinari di produzione per sottoporli all'approvazione della Giunta Comunale;
 - esprime il parere sull'iscrizione nel registro "De.Co." da parte delle imprese richiedenti;

- può richiedere controlli periodici per accertare il mancato rispetto dei disciplinari di produzione o di altre norme in materia di igiene degli alimenti.

Art. 8 - Disciplinare di produzione

La commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento predispone - recepita l'istanza di cui all'art. 6 - i disciplinari di produzione che devono indicare specificamente per ogni singolo prodotto tradizionale locale la rispondenza a determinati requisiti di qualità del processo di produzione.

In particolare, il disciplinare deve indicare:

- le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto tradizionale locale;
- gli standard qualitativi del prodotto;
- le tecniche e le procedure da rispettare durante il processo di produzione.

Il disciplinare di produzione di ciascun prodotto tradizionale locale deve essere approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

1. Il comune, mediante i propri uffici, può effettuare controlli periodici anche a campione sulle imprese iscritte nel registro "De.Co." al fine di verificare il rispetto del disciplinare di produzione e delle norme igienico-sanitarie, nonché per accertare il corretto utilizzo del logo "De.Co."

2. Il mancato rispetto del disciplinare di produzione, nonché delle norme igienico-sanitarie e l'utilizzo improprio del logo "De.Co." costituiscono motivo di cancellazione dal registro. La cancellazione è disposta con determinazione del responsabile del settore VI, previo parere obbligatorio ma non vincolante della commissione di cui all'art. 7.

Art. 10 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva.